



COMUNICATO UFFICIALE N.348

348/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 21 Giugno 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;

Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Amara KONATE/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/10/2017 il sig.Amara KONATE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.11.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.2.300,00 quale residuo dell'accordo in essere.

In data 8/11/2017, si costituiva, nei termini previsti dal Regolamento LND, la Società, allegando alle proprie memorie difensive, copie di quietanze liberatorie a firma del calciatore ed assegni intestati al ricorrente a prova del presunto avvenuto pagamento.

In data 14/03/2018 il ricorrente, tramite il proprio legale, faceva pervenire ulteriori precisazioni in merito alla documentazione presentata dalla Società, disconoscendo le firme apposte sulla stessa documentazione.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in data 5/04/2018 trasmetteva gli atti alla FIGC-Procura Federale onde accertare eventuali falsità nella documentazione presentata.

Vista la Relazione della FIGC-Procura Federale trasmessa in data 21/05/2018, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig.Amara KONATE della somma di €.2.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2)RICORSO DELLA CALCIATRICE Luigina CAPALBO/A.S.D.WOMAN NAPOLI C/5

Il Tribunale Federale-Sez.ne Vertenze Economiche, mediante la decisione del 26.03.2018, visto l'art. 33, comma 2 Statuto FIGC, annullava la decisione della CAE pubblicata nel C.U. 139/CAE-LND del 9.11.2017, stante la rilevata mancata trasmissione della sentenza all'indirizzo eletto della Società.

La CAE in ottemperanza a quanto stabilito dalla decisione del Tribunale Federale-Sez.ne Vertenze Economiche, fissava nuovamente la discussione del ricorso e convocava le parti per l'esame nel merito dello stesso, alla riunione del 21.06.2018, al fine di garantire il contraddittorio.

Alla riunione del 21.06.2018 è comparso esclusivamente il legale rappresentante della calciatrice.

La Commissione Accordi Economici, ritiene, pertanto, di dover confermare nel merito la prima decisione assunta come sotto riportata:

Con ricorso datato 5.07.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D WOMAN NAPOLI C5 , la Sig.ra Luigina CAPALBO, dichiarava, di aver concluso un accordo economico, con la stessa Società in qualità di calciatrice, prevedente la corresponsione della somma lorda di € 5.800,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17, precisando di aver percepito dalla A.S.D WOMAN NAPOLI C5 la parziale somma di € 1.450,00 e per questo motivo richiedeva la condanna della stessa, al pagamento della somma per differenza pari ad € 4.350,00 prevista dall'accordo economico depositato in Lega. La Società, in data 1/08/2017 tramite PEC, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo in via preliminare che l'accordo economico è privo di validità ed efficacia in quanto non depositato presso la Divisione Calcio A/5 nei termini previsti. Nel merito contesta la pretesa in quanto la Sig.ra Luigina CAPALBO avrebbe arbitrariamente interrotto le sue prestazioni calcistiche sin dal mese di Novembre 2016, non rispettando l'accordo economico sottoscritto, segnalando la violazione alla F.I.G.C. –Procura Federale. A seguito di tali memorie difensive la Sig.ra Luigina CAPALBO in data 5/08/2017 trasmette tramite pec alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D WOMAN NAPOLI C5 le proprie controdeduzioni, asserendo che l'accordo economico, è stato depositato nei termini a sua cura, presso la Divisione Calcio A/5, allega ricevuta di ritorno, e contesta nel merito riguardo il mancato rispetto dell'accordo economico in quanto la stessa non ha mai ricevuto alcuna contestazione rispetto alle assenze ingiustificate. Contesta integralmente la presunta esistenza di una denuncia presso la F.I.G.C.-Procura Federale come asserito dalla controparte non e risultando a suo dire, presso la stessa Procura alcuna denuncia in merito. Pertanto insiste nella richiesta economica avanzata. La Commissione Accordi Economici, ha presentato direttamente alla Procura Federale, una richiesta di eventuale presenza di denuncia da parte della Società nei confronti della controparte. In data 23/10/2017 la F.I.G.C. –Procura Federale tramite pec confermava alla Scrivente Commissione, che effettivamente, in data **16/10/2017** è stato instaurato il proc.251 pf 17-18 avente per oggetto *“Comportamento della calciatrice Sig.ra Luigina CAPALBO tesserata per la ASD WOMAN NAPOLI C/5 la quale avrebbe abbandonato, nel novembre 2016, la squadra, senza più fornire alcuna prestazione nonostante ripetute convocazioni.”* Si rileva preliminarmente, che, IL procedimento in questione, è stato instaurato dalla Società,molti

giorni dopo la ricezione del ricorso (**11/07/2017**), e, soprattutto dopo la comunicazione della data in cui veniva discusso il ricorso, trasmesso dalla Scrivente Commissione in data **9/10/2017**, e quindi assolutamente post inizio controversia.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 al pagamento in favore della Sig.ra Luigina CAPALBO della somma di €4.350,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5, i termini dell'avvenuto pagamento, inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo SCAPINI/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 1/03/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Matteo SCAPINI chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €6.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Matteo SCAPINI la somma di €6.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Umberto VINGIANO/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 18/12/2017 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Umberto VINGIANO chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €1.600,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig.Umberto VINGIANO, la somma di €1.600,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Claudio BORDIN/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 24/01/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Claudio BORDIN chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €1.666,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig.Claudio BORDIN, la somma di €1.666.00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Marco PUNTORIERE/A.S.D.TORTOLI'1953

Con reclamo datato 24/01/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Marco PUNTORIERE, chiedeva la condanna della Società A.S.D.TORTOLI' 1953,al pagamento della somma di €.3.500,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.TORTOLI' 1953 la corrispondere al sig.Marco PUNTORIERE, la somma di €.3.500,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore AMIRANTE/SSD ARL SAVONA F.B.C.

Con reclamo datato 15/03/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA F.B.C. il sig.Salvatore AMIRANTE, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.10.000,00,a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA F.B.C. al pagamento in favore del sig. Salvatore AMIRANTE della somma di €10.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele SOMMARIVA/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 17.04.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Daniele SOMMARIVA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €5.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Daniele SOMMARIVA della somma di €5.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco D'ANGELO/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 1.03.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig. Francesco D'ANGELO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €10.040,00 a titolo di residuo del

compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Francesco D'ANGELO della somma di €10.040,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Giancarlo MALCORE/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 3.03.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig. Giancarlo MALCORE chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €8.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

Si rileva preliminarmente d'ufficio, che al ricorso non è stata allegata la copia dell'accordo economico depositato, su cui si basa la richiesta, giusto quanto previsto dalla'Art.25 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Giancarlo MALCORE nei confronti della società SSD SRL MANFREDONIA CALCIO.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele D'AMBROSIO/U.S.D.ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO (Già U.S.D.SAN SEVERO)

Con reclamo datato 10.01.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO (Già U.S.D.SAN SEVERO) il sig. Emanuele D'AMBROSIO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €2.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO (Già U.S.D.SAN SEVERO), al pagamento in favore del sig. Emanuele D'AMBROSIO della somma di €2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Ugo GABRIELI/A.S.D.SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 28.02.2018, il sig. Ugo GABRIELI, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), un accordo economico prevedente un importo lordo di €3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.000,00 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Ugo GABRIELI, della somma di €3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Yaw ASANTE/S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l.

Con reclamo datato 5.04.2018, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' CASTELLO S.r.l. il sig. Yaw ASANTE chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €8.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Yaw ASANTE della somma di €8.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Mario D'ACUNZO/S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l.

Con reclamo datato 3.02.2018, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' CASTELLO S.r.l. il sig. Mario D'ACUNZO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €1.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Mario D'ACUNZIO della somma di €1.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Katriel ISLAMAJ/U.S.D.COLLIANA

Con reclamo datato 3/05/2018, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.COLLIANA il sig.Katriel ISLAMAJ chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.2.820,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017. La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.COLLIANA al pagamento in favore del sig.Katriel ISLAMAJ della somma di €.2.820,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DELLA CALCIATRICE Jessica EXANA/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso in data 9.05.2018 tramite Racc. A.R. e via PEC, la sig.na Jessica Exana, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.133,20 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/18.

La società non faceva pervenire nessuna nota a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dalla ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società ASD PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Jessica Exana della somma di euro 2.133,20 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DELLA CALCIATRICE Samantha ZANDOMENICHI/A.C.D.IMOLESE FM

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3.03.2017 la sig.na Samantha ZANDOMENICHI,si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.IMOLESE FM, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.300,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.712,90 non percepita.

La Società in data 29/05/2018, faceva pervenire tramite PEC le proprie contro deduzioni in merito, ma fuori termine previsto dall'art.25 Bis del Regolamento L.N.D. quindi, si rileva d'ufficio, l'inammissibilità delle stesse.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.IMOLESE FM al pagamento in favore della sig.na Samantha ZANDOMENICHI della somma di €.712,90.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 26 Giugno 2018

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia